

**Rettifica del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014**

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 314 del 5 dicembre 2019)

1. Pagina 20, articolo 9, paragrafo 1

anziché: «Articolo 9

**Composizione dei fondi propri**

1. Le imprese di investimento dispongono di fondi propri che consistono nella somma del loro capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 e soddisfano in ogni momento tutte le condizioni seguenti:

- a)  $\frac{\text{Hartes Kernkapital}}{D} \geq 56 \%$
- b)  $\frac{\text{Hartes Kernkapital} + \text{zusätzliches Kernkapital}}{D} \geq 75 \%$
- c)  $\frac{\text{Hartes Kernkapital} + \text{zusätzliches Kernkapital} + \text{Ergänzungskapital}}{D} \geq 100 \%$ »,

leggasi: «Articolo 9

**Composizione dei fondi propri**

1. Le imprese di investimento dispongono di fondi propri che consistono nella somma del loro capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 e soddisfano in ogni momento tutte le condizioni seguenti:

- a)  $\frac{\text{Capitale primario di classe 1}}{D} \geq 56 \%$ ,
- b)  $\frac{\text{Capitale primario di classe 1} + \text{capitale aggiuntivo di classe 1}}{D} \geq 75 \%$
- c)  $\frac{\text{Capitale primario di classe 1} + \text{capitale aggiuntivo di classe 1} + \text{capitale di classe 2}}{D} \geq 100 \%$ »;

2. pagina 58, articolo 63, paragrafo 4, lettera e)

anziché: «e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. L'ESMA, in consultazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che l'impresa di un paese terzo richiedente è tenuta a fornire nella richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 6 bis.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 settembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”»;

